



Aziende editrici e stampatrici di giornali

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENINO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/12/2016	ad oggi	-	-	-	-	50%; 60%; 70%; 80%; 90%; 100% ^{1,2}	TFR

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

² Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacite. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

Opzioni quota lavoratore

Dal 01/01/2007 l'art. 8, c. 2 del D.Lgs. 252/2005 prevede la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

LABORFONDS

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
01/12/2016	ad oggi	- ¹	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

¹ Il Fondo ha deliberato che a decorrere dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Destinatari

LABORFONDS

Dal 01/12/2016 possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

Maturato economico. Ai sensi dell'art. 2120 c.c. la retribuzione assunta a base di calcolo del TFR comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

VICENDE CONTRIBUTIVE

Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicitate (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;

- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DI AZIENDE EDITRICI E STAMPATRICI DI GIORNALI QUOTIDIANI E DA AGENZIE DI STAMPA

Indice

29/11/2017 CCNL Verbale di accordo

10/05/2017 CCNL Verbale di accordo

13/07/2013 CCNL Testo definitivo

29/11/2017

Verbale di accordo

Il giorno 29/11/2017, tra la FEDERAZIONE ITALIANA EDITORI GIORNALI, l'ASSOCIAZIONE STAMPATORI ITALIANA GIORNALI, e la SLC-CGIL, la FIST-CISL e la UILCOM, si è stipulato il presente verbale di accordo.

Premesso che

- le parti stipulanti hanno sottoscritto, in data 19/7/2013, un accordo sindacale - successivamente recepito dal Consiglio di Amministrazione del Fondo Nazionale di previdenza per i Lavoratori dei Giornali Quotidiani "Fiorenzo Casella" (di seguito per brevità: "Fondo") - che ha introdotto, a far data dall'1/1/2014 e sino al 31/12/2019, sulle pensioni dirette, indirette, reversibili, nonché sugli assegni di invalidità temporanea, già liquidati o di futura liquidazione, un contributo di solidarietà nella misura del 25%, computato sull'importo complessivo dei trattamenti erogati integralmente con il sistema a ripartizione, ovvero sull'importo della quota a ripartizione di quelli erogati con il sistema misto di cui all'art. 22, comma 2, lettera a del Regolamento del Fondo;

- tale accordo fu raggiunto sulla base delle valutazioni attuariali in merito alla tenuta economica del Fondo ed in conformità a quanto disposto dall'art. 7-bis, comma 2-bis del D.Lgs. 5/12/2005, n. 252, come introdotto, dall'art. 10, comma 2, del D.L. 28/6/2013, n. 76, in base al quale, "qualora i Fondi pensione di cui al comma 1 che procedono alla erogazione diretta delle rendite non dispongano di mezzi patrimoniali adeguati in relazione al complesso degli impegni finanziari esistenti, le fonti istitutive possono rideterminare la disciplina, oltre che del finanziamento, delle prestazioni, con riferimento sia alle rendite in corso di pagamento, sia a quelle future. Tali determinazioni sono inviate alla Covip per le valutazioni di competenza. Resta ferma la possibilità che gli ordinamenti dei Fondi attribuiscono agli organi interni specifiche competenze in materia di riequilibrio delle gestioni";

- lo stesso accordo prevedeva il monitoraggio della congruità e della attualità del contributo di solidarietà in oggetto attraverso l'esame annuale dei Bilanci Tecnici, anche al fine di adottare eventuali rimodulazioni di entità e di durata dello stesso;

- sulla base del monitoraggio effettuato attraverso apposite valutazioni attuariali, le stesse parti stipulanti prendevano atto che la riduzione della base contributiva di settore imponeva la necessità di un ulteriore intervento sulle prestazioni erogate, in grado di ripristinare un saldo tecnico-finanziario positivo fra contributi e rendimenti maturati e prestazioni erogate in un arco temporale congruo, e pertanto con successivo accordo sindacale del 18/12/2014 venne introdotto, a far data dall'1/2/2015 e sino al 31/12/2019, sulle pensioni dirette, indirette, reversibili, nonché sugli assegni di invalidità temporanea, già liquidati o di futura liquidazione, un contributo di solidarietà nella misura del 50%, computato sull'importo complessivo dei trattamenti erogati integralmente con il sistema a ripartizione, ovvero sull'importo della quota a ripartizione di quelli erogati con il sistema misto di cui all'art. 22, comma 2, lettera a del Regolamento del Fondo, procedendo contestualmente alle necessarie modifiche regolamentari ed impegnandosi a monitorare la congruità della misura convenuta attraverso l'annuale esame dei bilanci tecnici, anche al fine di valutare rimodulazioni di entità e durata;

Considerato che:

- l'accordo del 18/12/2014 venne recepito dal Consiglio di amministrazione del Fondo in pari data, e successivamente inviato alla Covip per l'approvazione delle modifiche regolamentari previste;
- la Covip, con nota del 10/4/2015, comunicava al Fondo l'approvazione delle misure regolamentari adottate, rappresentando la necessità di adozione - al più tardi entro il 30/6/2018 - di misure di riequilibrio di natura strutturale, dando atto che le stesse "potranno consistere nella stabilizzazione degli interventi già assunti ovvero nella sostituzione degli stessi con iniziative di altro genere, ferma la necessità che si assicurino effetti economico-finanziari coerenti con le esigenze di riequilibrio del Fondo quali risultanti da appropriate elaborazioni attuariali";

Vista:

- la nota del 21/11/2017 inviata dal Presidente del Fondo alle Parti sociali avente ad oggetto "squilibrio economico-finanziario del Fondo Fiorenzo Casella. Necessità di interventi urgenti", nella quale si evidenzia l'insufficienza delle misure correttive adottate, rappresentando che "dai dati di preconsuntivo si evince il perdurare di una situazione di forte criticità", ed invitando le Parti sociali "ad adottare, con la massima possibile urgenza tutte le misure atte a scongiurare il default del Fondo ed il ripristino di una situazione di equilibrio economico-finanziario, in esse comprese le misure previste dall'art. 7-bis, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 252 del 2005, introdotto dall'art. 10, comma 2, D.L. n. 76 del 2013, e convertito con modificazioni dalla Legge n. 99 del 2013";

Visti:

- il Bilancio Tecnico del Fondo alla data del 31/12/2016, inoltrato alla Covip in data 28/7/2017;
- il "Documento attuariale per la valutazione di uno scenario con abbattimento delle pensioni di ripartizione" del 27/11/2017, redatto dall'attuario Prof. Marco Micocci;

Tanto premesso, le Parti convengono:

- 1) di introdurre in via definitiva e strutturale, a far data dall'1/1/2018 sulle pensioni dirette, indirette, reversibili, nonché sugli assegni di invalidità temporanea, già liquidati o di futura liquidazione, un contributo di solidarietà nella misura del 70%, computato sull'importo complessivo dei trattamenti erogati integralmente con il sistema a ripartizione, ovvero sull'importo della quota a ripartizione di quelli erogati con il sistema misto di cui all'art. 22, comma 2, lettera a del Regolamento del Fondo;
- 2) di monitorare la congruità e la attualità del contributo di cui al punto 1) con periodici incontri con cadenza almeno semestrale e comunque attraverso l'esame annuale dei Bilanci Tecnici, anche al fine di adottare eventuali rimodulazioni di entità dello stesso, se del caso riducendo la misura del contributo, ove lo consentano le condizioni patrimoniali del Fondo, anche tenendo conto di situazioni particolari, da gestire secondo equità;
- 3) di modificare, a far data dall'1/1/2018, l'art. 22 bis del Regolamento del Fondo nei termini seguenti:
"1. A tutte le pensioni dirette, indirette, reversibili, nonché agli assegni di invalidità temporanea, già liquidati o di futura liquidazione, è applicato un contributo di solidarietà pari al 70%, a far data dall'1/1/2018.
2. Il predetto contributo è computato:
a) sul complessivo importo dei trattamenti liquidati integralmente con il sistema a ripartizione;
b) sull'importo della quota a ripartizione dei trattamenti liquidati con il sistema misto di cui all'art. 22, comma 2, lettera a".

10/05/2017

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 10/5/2017, tra la FEDERAZIONE ITALIANA EDITORI GIORNALI, l'ASSOCIAZIONE STAMPATORI ITALIANA GIORNALI e la SLC-CGIL, la FISTEL-CISL e la UILCOM-UIL si è stipulato il presente verbale di accordo.

Il presente verbale di accordo entrerà in vigore a far data dall'11/5/2017 e avrà validità sino al 31/12/2017.

2. Previdenza complementare

Per le assunzioni che verranno effettuate a partire dall'entrata in vigore del presente accordo a tempo determinato o indeterminato e/o le trasformazioni di preesistenti rapporti di lavoro - che non siano stati regolamentati dal CCNL Poligrafico negli ultimi 2 anni con contratti a tempo indeterminato - la misura del contributo per il trattamento di pensionamento integrativo dovuto al Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani "Fondo Casella" è fissato nella misura complessiva del 4,20% della retribuzione assunta a base di calcolo per la contribuzione Inps.

Il contributo è ripartito nella seguente misura:

- A carico azienda 1,20% per capitalizzazione e 2% per solidarietà;
- A carico lavoratore 1% per capitalizzazione.

Tale regime contributivo trova applicazione per la durata di anni 10 e sarà soggetto a verifiche intermedie finalizzate al monitoraggio delle condizioni indicate nel documento attuariale allegato.

3. Entrata in vigore

Il presente accordo entrerà in vigore a far data dall'11/5/2017 e avrà validità sino al 31/12/2017.

Le Parti si impegnano a recepirne integralmente i contenuti nella prossima rinnovazione contrattuale. Saranno comunque fatti salvi gli effetti prodotti dall'applicazione del presente accordo nei confronti delle assunzioni/trasformazioni effettuate nell'arco del periodo di vigenza.

La contribuzione, di cui al precedente punto 2, è condizionata all'espressione del parere del CdA del "Fondo di previdenza complementare Fiorenzo Casella", ai sensi dell'art. 4 del Regolamento del Fondo.

Le Parti stipulanti il presente accordo si danno atto che lo stesso tiene conto delle verifiche attuariali di cui al documento del 18/4/2017 e si impegnano a verificare entro il 31/12/2017 l'andamento delle assunzioni/trasformazioni effettuate ai sensi del presente accordo.

Le Parti stipulanti si riservano di richiedere una consultazione a livello nazionale in merito alla corretta applicazione del presente accordo.

13/07/2013

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 19/7/2013, tra la Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG), l'Associazione Stampatori Italiana Giornali (ASIG), e il Sindacato Lavoratori Comunicazione (SLC), la Federazione Informazione Spettacolo Telecomunicazioni (FISTEL), la Unione Italiana Lavoratori della Comunicazione (UILCOM) è stato stipulato il presente Contratto Nazionale di Lavoro, per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e da agenzie di stampa.

Il presente CCNL decorre dall'1/1/2008 al 31/12/2011 per la parte normativa e dall'1/3/2008 al 30/6/2010 per la parte economica

Art. 4 – FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I LAVORATORI DEI GIORNALI QUOTIDIANI

Intese accordo 14/12/1990 e successive modificazioni

Fermo restando il disposto di cui all'art. 2 dell'accordo 26/2/1958 per l'istituzione di un trattamento di pensionamento integrativo, il contributo dovuto al Fondo Nazionale di Previdenza per i lavoratori dei Giornali Quotidiani è fissato nella seguente misura:

- per la quota a carico dell'azienda il 10% della retribuzione dei lavoratori poligrafici dipendenti con decorrenza dal 1/1/1991 ed il 10,30% delle retribuzioni medesime con decorrenza dall'1/1/1992;
- per la quota a carico del dipendente lo 0,50% delle retribuzioni con decorrenza dall'1/1/1991

Nel caso che si rendesse necessario un aumento della percentuale, l'eccedenza sarà a carico dei

lavoratori ed i relativi importi saranno trattenuti dalle aziende sui salari e sugli stipendi corrisposti ai lavoratori stessi e devoluti al Fondo.

Intese accordo 19/10/1994

Le parti nell'intento di assicurare la solidità gestionale del fondo e i trattamenti pensionistici presenti e futuri dei lavoratori dei quotidiani hanno convenuto quanto segue:

1) con decorrenza 1/1/1995 il sistema tecnico-finanziario del fondo è trasformato da ripartizione a capitalizzazione, secondo gli indirizzi, criteri e modalità indicati nel piano di riequilibrio finanziario trasmesso al Ministero del Lavoro dal Fondo medesimo in attuazione del D.M.23/6/1994. In base alla suddetta trasformazione le posizioni pensionistiche dei lavoratori iscritti al 31/12/1994 e quelle dei futuri iscritti sono trasferite al nuovo fondo a capitalizzazione conservando i lavoratori già iscritti le quote di pensione maturate anteriormente all'inizio del nuovo regime e calcolate sulla anzianità acquisita a tale data con le norme attualmente in vigore. A tale quota di pensione verrà aggiunta la quota di pensione acquisita successivamente all'1/1/1995, ottenuta trasformando in rendita le somme accumulate nel conto individuale acceso per ciascun iscritto attraverso la capitalizzazione;

2) per garantire la copertura degli oneri relativi ai pensionati iscritti al ruolo sino al 31/12/1994 e le esigenze della nuova gestione a capitalizzazione viene mantenuta l'attuale aliquota contributiva del 10,80% che verrà separata in due parti di cui la prima del 7% come aliquota di solidarietà destinata a copertura degli oneri derivanti dalla garanzia delle quote pensionistiche maturate entro la data sopra indicata; la seconda del 3,80% come aliquota di capitalizzazione, destinata ad incrementare le quote virtuali oggi acquisite dagli attuali iscritti ovvero a costituire la pensione per i nuovi iscritti mediante accredito sui conti individuali;

3) per il sostegno finanziario della vecchia gestione sino al suo esaurimento, e della nuova gestione a capitalizzazione si procederà, con la gradualità resa necessaria dall'esigenza della migliore valorizzazione, e comunque nel prossimo biennio, allo smobilizzo del patrimonio immobiliare del fondo;

4) in relazione al processo di trasformazione del fondo e alla eventuale ulteriore decrescita della popolazione attiva, in deroga a quanto previsto dal 2° comma dell'art.4 della parte quinta del contratto di cui permane la validità, gli editori garantiranno qualora necessario per la copertura degli oneri previdenziali un intervento finanziario di sostegno sotto forma di una addizionale contributiva sino all'1,50% che cesserà al momento del raggiunto assestamento finanziario del fondo.

5) entro il 15/12/1994 le parti procederanno alla approvazione delle nuove disposizioni regolamentari e tecniche conseguenti alla trasformazione del fondo nella forma a capitalizzazione;

6) le condizioni previste dal presente accordo sono stabilite nel presupposto della invarianza della situazione normativa e fiscale nell'ambito del quale il fondo opera attualmente. Pertanto, qualora, la legge di riforma dei fondi integrativi dovesse introdurre normative strutturali e prelievi fiscali incompatibili con la nuova struttura del fondo, si procederà ad un completo riesame della situazione sulla base delle diverse condizioni operative derivanti dal definitivo regime legislativo.

Intese accordo 22/7/1999

"Disposizioni per il Fondo Nazionale di Previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani per il periodo 1999-2003"

Nel contesto globale del rinnovo contrattuale e delle reciproche concessioni effettuate per garantire l'equilibrio finanziario del Fondo, si conviene che la vigente aliquota contributiva di solidarietà dell'8,50% a carico dell'azienda definita dall'accordo 11/7/1997 è elevata al 10,75% (+2,25%) a decorrere dall'1/8/1999.

Resta invariata la misura della aliquota di capitalizzazione fissata al 3,80%, comprensiva della quota a carico del dipendente dello 0,50%.

Conseguentemente a decorrere dall'1/8/1999 l'aliquota contributiva complessiva risulta pari al 14,55% (10,75 per aliquota di solidarietà e 3,80% per aliquota di capitalizzazione) di cui:

- 14,05 a carico azienda;

- 0,50 a carico dipendente.

Si conferma il contenuto della disposizione di cui al 2° comma del presente articolo, relativa all'impegno dei lavoratori per l'assunzione a proprio carico dei futuri incrementi della aliquota di solidarietà che si rendessero eventualmente necessari.

Peraltro, nei limiti di validità quadriennale del presente contratto, qualora si verificasse una ulteriore

decrescita della popolazione attiva in misura di straordinaria rilevanza, le parti si incontreranno per individuare le misure idonee a garantire l'equilibrio finanziario del Fondo.

- Dichiarazione congiunta -

Le parti, nel confermare il contenuto e gli impegni assunti con la dichiarazione in calce all'art. 14 parte prima Norme generali, per quanto concerne particolare "l'esigenza di esaminare congiuntamente i fenomeni di riduzione dell'occupazione per identificare le cause e contribuire a limitare i riflessi dannosi", rilevano che la complessa ed articolata operazione di rinnovo contrattuale definita con il presente accordo, ha avuto tra i temi centrali affrontati e risolti, anche quello relativo alla stabilità economico-finanziaria del Fondo Casella.

Le parti, infatti, hanno considerato come riferimento per le politiche gestionali del settore le valutazioni tecnico attuariali relative alle condizioni di equilibrio del Fondo nel periodo 1999-2012 in connessione al rapporto tra il numero della popolazione occupata e livello dell'aliquota contributiva di solidarietà necessario alla copertura degli oneri pensionistici impegnati nel periodo indicato. L'aumento del 2,25% della suddetta aliquota contributiva ripristina l'equilibrio finanziario del Fondo Casella, secondo le previsioni attuariali, equilibrio che, peraltro, sarà possibile mantenere invertendo l'andamento occupazionale rispetto a quello registrato nell'ultimo quinquennio e ciò utilizzando anche gli strumenti attivati per il contenimento del costo del lavoro onde favorire nuova occupazione.

Intese accordo 15/3/2001

La vigente aliquota contributiva di solidarietà (10,75%) a carico delle aziende, prevista dall'art. 4 della parte quinta del contratto nazionale di lavoro 22/7/1999, è elevata:

- all'11,75% a decorrere dall'1/1/2001
- al 12,75% a decorrere dall'1/1/2002.

Resta invariata la misura dell'aliquota di capitalizzazione fissata al 3,80% comprensiva della quota a carico del dipendente dello 0,50%.

Le parti entro il 30/9/2001 concorderanno gli interventi correttivi della normativa regolamentare del Fondo idonei ad assicurare prospettive di maggior equilibrio gestionale dello stesso, ivi compresa la modifica della normativa dell'art. 20 bis - prepensionamento - per allineare l'integrazione dell'anzianità contributiva del trattamento di pensionamento ai criteri fissati dalla nuova legge dell'editoria (da 5 a 3 anni).

Intese accordo 15/4/2003

La vigente aliquota di solidarietà a carico delle aziende per il finanziamento del Fondo Nazionale Previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani è elevata:

- al 13,75% a decorrere dall'1/6/2003;
- al 14,75% a decorrere dall'1/6/2004;

Resta invariata la misura dell'aliquota di capitalizzazione fissata al 3,80% comprensiva della quota a carico del dipendente dello 0,50%.

Conseguentemente l'aliquota complessiva della contribuzione risulta pari a:

- con decorrenza dall'1/6/2003 al 17,55% (13,75% per solidarietà e 3,80% per capitalizzazione) di cui 17,05% a carico azienda e 0,50% a carico dipendente;
- con decorrenza 1/6/2004 al 18,55% (14,75% per solidarietà e 3,80% per capitalizzazione) di cui 18,05% a carico azienda e 0,50% a carico dipendente.

- Norma interpretativa -

A decorrere dal 2002 e ferme restando le situazioni di fatto determinatesi, sono esclusi dalla base imponibile per la contribuzione al Fondo Casella le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legge 25/3/1997, n. 67 convertito con modificazioni dalla legge 23/7/1997, n. 135. Conseguentemente gli importi di tali erogazioni costituiscono base imponibile per la contribuzione al Fondo Casella sulla base dei medesimi importi assunti a base di calcolo per la contribuzione generale (INPS).

Intese accordo 25/7/2005

Tenuto conto delle risultanze attuariali relative alle valutazioni economico-finanziarie del Fondo che indicano indispensabile - per il raggiungimento dell'equilibrio gestionale - l'aumento di 4 punti dell'aliquota contributiva nel periodo 2005/2006 e di ulteriori 3 punti nel 2007/2008, la vigente aliquota di solidarietà (14,75%) a carico delle aziende per il finanziamento del Fondo Nazionale di Previdenza per i Lavoratori dei Giornali Quotidiani è elevata:

- al 16,75% a decorrere dal settembre 2005
- al 17,75% a decorrere da aprile 2006
- al 18,75% a decorrere dal dicembre 2006

Resta invariata la misura dell'aliquota di capitalizzazione fissata al 3,80% comprensiva dell'aliquota a carico del dipendente dello 0,50%.

Conseguentemente l'aliquota complessiva risulta pari:

- con decorrenza dal settembre 2005 al 20,55% (16,75% per solidarietà e 3,80% per capitalizzazione) di cui 20,05% a carico azienda e 0,50% a carico dipendente;
- con decorrenza da aprile 2006 al 21,55% (17,75% per solidarietà e 3,80% per capitalizzazione) di cui 21,05% a carico azienda e 0,50 a carico dipendente;
- con decorrenza da dicembre 2006 al 22,55% (18,75% per solidarietà e 3,80% per capitalizzazione) di cui 22,05% a carico azienda e 0,50% a carico dipendente.

... Omissis...

Intese accordo 4/4/2008

Fondo Nazionale di Previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani

La vigente aliquota di solidarietà a carico delle aziende (18,75%) per il finanziamento del Fondo Nazionale di Previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani è elevata:

- al 19,75% a decorrere da aprile 2008;
- al 20,75% a decorrere da aprile 2009;
- al 21,75% a decorrere da luglio 2010;

Resta invariata la misura dell'aliquota di capitalizzazione fissata al 3,80% comprensiva della quota a carico del dipendente dello 0,50%.

Conseguentemente l'aliquota complessiva della contribuzione da calcolare sulla retribuzione imponibile INPS risulta pari a:

- con decorrenza da aprile 2008 al 23,55% (19,75% per solidarietà e 3,80% per capitalizzazione) di cui 23,05% a carico azienda e 0,50% a carico dipendente;
- con decorrenza dal aprile 2009 al 24,55% (20,75% per solidarietà e 3,80% per capitalizzazione) di cui 24,05% a carico azienda e 0,50% a carico dipendente;
- con decorrenza dal luglio 2010 al 25,55% (21,75% per solidarietà e 3,80% per capitalizzazione) di cui 25,05% a carico azienda e 0,50% a carico dipendente;

Le parti, nel convenire che la nuova misura delle aliquote contributive e relativa decorrenza costituiscono attuazione di quanto disposto al punto 3) dell'Accordo 25/7/2005, concordano nell'obiettivo di adottare comuni linee di intervento nei confronti delle istituzioni finalizzate a garantire il regolare andamento della previdenza complementare di settore, qualora dovessero determinarsi future esigenze di finanziamento delle prestazioni.
